

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per una nuova Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale

del 5 novembre 2012

Il 26 settembre 2011 Saverio Lurati, Michele Barra, Gianni Guidicelli e Paolo Pagnamenta depositano un'iniziativa parlamentare elaborata volta a introdurre una serie di modifiche alla **Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli operatori del settore principale della costruzione (LEPIC)** del 1° dicembre 1997.

L'UAE, Unione Associazioni dell'Edilizia, confrontata con le stesse problematiche e preso atto della revisione in corso, decide di creare un albo delle imprese nel settore artigianale per regolamentare maggiormente il settore e fornire al cliente un ulteriore elemento di valutazione in fase di delibera.

L'Unione Associazioni dell'Edilizia (UAE), costituita nel 1997, raggruppa le dieci principali associazioni di categoria dei settori dell'artigianato e dell'edilizia in Ticino. Uno dei suoi obiettivi è quello di definire una strategia comune su questioni inerenti all'edilizia del Canton Ticino e intervenire a tutti i livelli per ottenere condizioni quadro favorevoli all'edilizia.

Le associazioni affiliate sono *l'Associazione Costruttori in legno Ticino e Moesano, l'Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti sez. Ticino, l'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori sez. Ticino, l'Associazione Svizzera delle Piastrelle sez. Ticino, l'Associazione Ticinese Imprese Pavimentazione Stradale, l'Associazione Ticinese Mastri Gessatori Intonacatori e Plafonatori, l'Associazione Ticinese Pavimenti, l'Associazione Vetriere del Cantone Ticino, Intérieursuisse sezione Ticino e l'Unione Svizzera del Metallo Federazione Ticino.*

Nel complesso le ditte associate, che costituiscono un'importante realtà per l'economia ticinese, sono 373 con 4'023 dipendenti dei quali 400 apprendisti.

Emblematico, della situazione di disagio che stiamo vivendo nel settore, l'ultimo caso di "mala edilizia" emerso negli scorsi giorni. Un'impresa di gessatura, iscritta a registro di commercio il 1° febbraio 2012 da un cittadino italiano è stata dichiarata fallita il 17 ottobre 2012. I dipendenti, anch'essi provenienti dalla vicina Repubblica, alloggiavano in condizioni precarie in un appartamento di uno stabile in disuso nel bellinzonese. Secondo il servizio della RSI, gli operai vivevano in un appartamento senza acqua calda e senza riscaldamento, pagando per di più un canone d'affitto di 300.- franchi al mese. È facile immaginare che anche la loro retribuzione non fosse del tutto adeguata ai nostri standard.

La situazione di crisi che sta attualmente vivendo l'Italia determina una sempre maggiore pressione, soprattutto in ambito edilizio, sul nostro Cantone, il quale si trova impreparato ad affrontare lo stillicidio di casi anomali dove le nostre regole vengono calpestate o più o meno astutamente aggirate a discapito di chi lavora correttamente.

Con questa proposta di legge si intende quindi creare adeguati strumenti legislativi volti a fronteggiare questi nuovi scenari a salvaguardia della nostra economia e delle nostre aziende che operano nel settore.

Paolo Pagnamenta
Barra - Guidicelli - Lurati S.

LEGGE

sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale

TITOLO I

Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese artigianali

Art. 1

Definizioni

a) Imprenditore nel settore artigianale

È considerato imprenditore nel settore artigianale chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa artigianale e possiede i requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 2

b) Impresa artigianale

Sono considerate imprese artigianali le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori in ambito artigianale nei settori professionali elencati nell'Allegato A. Sono escluse le imprese di costruzione, gli operatori del settore principale della costruzione e le imprese di pavimentazioni stradali.

Art. 3

Autorizzazione

L'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale nel Cantone è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza.

Art. 4

Albo

a) Istituzione

È istituito un albo delle imprese artigianali a garanzia del corretto esercizio della loro attività.

Art. 5

b) Iscrizione

¹Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese artigianali:

- a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale;
- b) il cui titolare o membro dirigente effettivo - pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, è in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi entro il termine previsto dal Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP) o nel caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.

²Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 8, sia che agisca come organo di una persona giuridica, come membro di una società di persone o quale ditta individuale.

Art. 6

Effetti dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

Esclusivamente le imprese iscritte all'albo sono abilitate ad eseguire lavori in ambito artigianale nel proprio ramo di appartenenza, sia per committenti pubblici che privati. Sono riservate le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche e del relativo regolamento di applicazione.

Art. 7

Requisiti professionali

¹Dispongono dei requisiti professionali per le opere artigianali i titolari di un diploma:

- a) di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS dell'edilizia (Scuola Specializzata Superiore) o titolo equivalente o superiore;
- b) per le categorie in cui non esiste la maestria federale fa stato il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente e 5 anni di esperienza lavorativa comprovata nel settore specifico, di cui almeno 3 anni di pratica in qualità di dirigente di cantiere.

²Dispongono pure dei requisiti professionali gli imprenditori che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che, in ambito di appalti pubblici, sono abilitati ad esercitare secondo il diritto antecedente fino alla scadenza indicata nel Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP).

Art. 8

Obblighi dell'impresa

È fatto particolare obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art. 5:

- a) di rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) di rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
- c) di rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) di rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) di essere adempiente in relazione al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF e alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove;
- f) di essere adempiente in relazione al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposte alla fonte e di fornirne le prove.

Art. 9

Imprese estere

¹Le imprese estere, per essere iscritte all'albo, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza. Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.

²Se lo Stato estero di residenza non possiede un simile registro, è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi 2 anni in base agli art. 1 e 2 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli elencati all'art. 7.

³Le imprese estere, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.

⁴Se esiste una succursale nel Cantone o nella Confederazione fanno stato gli art. 1, 2 e 7. La succursale ha medesimi diritti e obblighi delle imprese iscritte all'albo.

TITOLO II

Commissione di vigilanza

Art. 10

Commissione di vigilanza

¹Competente per l'applicazione della presente legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia e due delle Associazioni dei lavoratori.

²Il segretario non ha diritto di voto e viene designato dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.

⁴Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento competente, ne assume il segretariato.

TITOLO III

Albo

Art. 11

Iscrizione e cancellazione

¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate della documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide in merito.

²La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.

Art. 12

Contenuto

L'albo è suddiviso in due parti:

- a) nella prima parte sono elencate le imprese il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 7;
- b) nella seconda sono elencate le imprese iscritte in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 5b);
- c) l'albo deve indicare la ragione sociale ed il domicilio dell'impresa, la data d'iscrizione, il nome del titolare o di un membro dirigente effettivo, il suo domicilio, il titolo di studio e l'anno di conseguimento dello stesso.

Art. 13

Tenuta a giorno e pubblicità

L'albo è conservato dal Dipartimento competente che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale delle iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
- c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale dell'elenco delle imprese iscritte;
- d) a rilasciare il certificato di iscrizione all'albo;
- e) alla gestione e all'aggiornamento di un sito Internet nel quale siano elencati le imprese di costruzione, gli operatori del settore principale della costruzione e le imprese artigianali autorizzati a esercitare le rispettive professioni e quelli che sono stati esclusi.

Art. 14

Modifiche

¹Le imprese artigianali iscritte sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

Art. 15

Cancellazione per perdita dei requisiti

Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più i requisiti previsti o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

Art. 16

Tasse

Le iscrizioni e le modifiche dell'albo, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento, sono soggette ad una tassa massima di fr. 1'000.-.

TITOLO IV

Disposizioni penali, procedurali e finali

Art. 17

Sanzioni

¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento
- b) la multa fino a fr. 30'000.-
- c) la radiazione dall'albo, che deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale, cumulabile con la sanzione di cui al punto 2.

²È punibile il contravventore anche se esegue i lavori in subappalto, sia esso il titolare, il committente, il progettista o il direttore dei lavori.

³Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Art. 18

Procedura

¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Art. 19

Rimedi di diritto

Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20

Obbligo del Municipio

¹Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni avvenute sul proprio territorio.

²In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Art. 21

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

relativo alla Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale

In relazione all'art. 2 della Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale sono considerate imprese artigianali le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori in ambito artigianale nei seguenti settori professionali:

<u>Settore professionale</u>	<u>Associazione di riferimento</u>
Carpenteria in legno	ASCOLETI
Opere da falegname	ASFMS
Opere da pittore	ASIP-TI
Opere da piastrellista	ASP
Opere da gessatore, intonacatore e plafonatore	ATMG&P
Opere da posatore di pavimenti	ATP
Opere da vetraio	AVCT
Opere da decoratore di interni	Intérieursuisse
Costruzioni metalliche / carpenteria metallica	USM Fed. Ticino

Non sono invece considerate imprese artigianali le imprese di costruzione, gli operatori del settore principale della costruzione e le imprese di pavimentazioni.